



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

09100 CAGLIARI - VIA TUVERI, 22 - TELEFONO 070 40.12.94 - 40.15.13 - TELEFAX 49.19.11

VERBALE

- 26 maggio 2004 -

Oggi 26 maggio 2004, alle ore 10.00, negli Uffici del Provveditorato Regionale di Cagliari, ha inizio la riunione avente ad oggetto: <" **Accordo Nazionale Quadro per il Personale di Polizia penitenziaria 2002-2005 - Contrattazione decentrata** ">. Presiede la riunione il Signor Provveditore Regionale, Dr. Francesco MASSIDDA. Sono presenti ,altresi, il Direttore C3 dr. Vincenzo ALASTRA - Responsabile dell'Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali del Provveditorato, il Collaboratore C2 dr.ssa Antonia MUCELLI - coordinatore dell'Ufficio del Personale e della Formazione del provveditorato ed il Collaboratore B2 Maria Bonaria FODDIS, in servizio al PRAP, in qualità di addetta alla segreteria. Per le Organizzazioni Sindacali sono presenti:

Roberto Balla

- SAPPE Signor Antonio COCCO;
- SAPPE Signora Rita MANCA;
- CGIL Signor Pierluigi MEDDE;
- CGIL Signor Efsio CONCAS;
- CGIL Signora Margherita ARAGONA;
- UIL Signor Roberto PICCHEDDA;
- SINAPPE Signor Sandro SERRA;
- SINAPPE Signor Alessandro CARA;
- CISL Signor Giorgio SANNA;
- CISL Signor Giorgio COA;
- CISL Signor Ignazio USAI;
- SIALPE Signor Giuseppe PUDDU;

[Signature]

Le OO.SS. SAG e FSA, pur se regolarmente convocate, non sono presenti.

La O.S. OSAPP ha comunicato, con nota n. 012/S.R./2004 del 24/05/2004, che si asterrà dal partecipare alla contrattazione e dal sottoscrivere il relativo Protocollo d'intesa Regionale.

Prende la parola il Provveditore Regionale che illustra brevemente le competenze e le nuove responsabilità, su base regionale, derivanti dalla firma del Nuovo Accordo Quadro. Viene poi distribuita una bozza di protocollo d'intesa, predisposta sulla sorta delle direttive del nuovo accordo quadro, che viene analizzata, articolo per articolo, con le OO.SS. presenti. Dopo ampia discussione, le OO.SS concordano con la parte pubblica sull'allegato Protocollo d'Intesa che diventa parte integrante del presente verbale.

Maria Bonaria Foddis

Antonina Cobas

La riunione ha termine alle 13.15.

[Signatures]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

09100 CAGLIARI - VIA TUVERI, 22 - TELEFONO 070 40.12.94 - 40.15.13 - TELEFAX 49.19.11

UIC PA PENITENZIARI Roberto Pedella
CISC FPS M. Guor
CGIL FP Giuseppe Pella
SAPPE ANSA in Coop
S.N.A.P.P.è Sandro Serra
SIALP₂ - ASIA ~~Gianni~~

for
Alef



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

**PROTOCOLLO D'INTESA
 PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
 STIPULATO
 AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DI
 AMMINISTRAZIONE 2002 - 2005**

VISTO l'art. 3 commi 1, 2 e 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 2002 - 2005;

VISTA la lettera circolare n. 172101 del 5 maggio 2004 dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

CONSIDERATO CHE, pur contenendo l'Accordo Nazionale Quadro, in via generale, tutti gli strumenti necessari per una corretta organizzazione del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, occorre tener presenti le peculiarità locali nelle quali esso deve essere concretamente applicato;

CONSIDERATO CHE, di conseguenza, si rende necessario fissare le linee guida ovvero i criteri generali per la corretta stipulazione degli accordi decentrati nelle materie indicate nell'art. 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l) e comma 6. lettere a), b), c), d), e) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e nell'art. 8, commi 4 e 5 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione;

IL PROVVEDITORE REGIONALE
 E
 LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI S.A.P.Pe, CISL - F.P.S./P.P., CGIL - F.P/P.P., UIL - P.A./P.P., SiN.A.P.Pe, Si.AL.Pe - A.S.I.A.,

stipulano il presente protocollo d'intesa

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1
 (campo di applicazione)

1. Il presente protocollo detta i criteri generali per la corretta stipulazione degli accordi decentrati, nelle materie indicate nell'art. 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), e comma 6 lettere a), b), c) d), e) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e nell'art. 8, commi 4 e 5, dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, allo scopo di conferire univocità ed

SAPPe
R. R. Balla

Roberto R. Balla
 UIC PENITENZIARI

Si.N. A.P.Pe
S. R. Balla

Cisl F.P.S.
CGIL
UIL
Funzione Pubblica CGIL

uniformità applicative ai predetti istituti contrattuali nelle strutture e servizi del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna.

2. In tale ambito le parti s'impegnano a salvaguardare, come valore assoluto, l'autonomia della contrattazione decentrata a livello di ciascuna struttura periferica.

CAPO II

LINEE GUIDA PER LA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI

Art. 2

(articolazione dei turni di servizio)

1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 3, comma 3, e dell'art. 8, commi 4 e 5, dell'Accordo Nazionale Quadro, in relazione all'articolazione dei turni di servizio, a seconda delle esigenze delle singole strutture, essi, con riguardo all'orario di lavoro, sono, di norma, organizzati su quattro quadranti nelle 24 ore.
2. In forza di conclamate e obiettive difficoltà, dovute a carenza o temporanea indisponibilità operativa del personale di Polizia Penitenziaria assegnato alla struttura, è consentita l'articolazione dei turni di servizio su tre quadranti orari nelle 24 ore, anche per periodi determinati.
3. La possibilità di deroga al principio contenuto nei commi 1 e 2, è demandata alla contrattazione decentrata periferica presso ciascuna struttura.
4. I turni di servizio, di regola, non possono superare, nel limite massimo, le nove ore giornaliere. E' fatta eccezione per i servizi delle traduzioni per i quali non sia possibile l'avvicendamento del personale ovvero il ricorso alle soste programmate previste dal modello organizzativo del Servizio. Per i piantonamenti si applica tassativamente l'articolo 8, comma 13, dell'Accordo Nazionale Quadro.
5. Anche in deroga alle previsioni di cui al comma 4, l'articolazione dei servizi su turni unici fissi e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro, sono demandate alla contrattazione decentrata periferica.
6. È, di regola, organizzato su quattro quadranti il servizio del personale impiegato in compiti non istituzionali. Previa contrattazione decentrata periferica, la settimana lavorativa può essere articolata su 5-6 giorni con orario 8-14 (sei giorni) o con due rientri pomeridiani di tre ore (cinque giorni). Per le Case di Reclusione, in presenza di notevole carenza di personale amministrativo e vista la particolare ubicazione, si applica quanto stabilito all'art. 8 commi 4 e 5 dell'Accordo Nazionale Quadro.

Art. 3

(criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario)

1. Fatte salve le previsioni indicate dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale Quadro, il lavoro straordinario deve essere contenuto rigorosamente entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni in materia e, assolutamente, nei limiti del budget assegnato.
2. Il budget annuale di ciascun istituto è determinato in relazione alle effettive esigenze operative con le modalità stabilite negli articoli 25 e 26 del D.P.R. 164/2002.

Art. 4
(turni di riposo compensativo)

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11 dell'Accordo Nazionale Quadro, le esigenze di servizio indicate dal comma 2, debbono fare riferimento alla necessità di garantire l'ordine, la disciplina ed idonei livelli di sicurezza dell'istituto.
2. Fatta salva la previsione di cui all'art. 11, comma 4, i riposi compensativi sono concessi, di norma, nei giorni feriali.

Art. 5
(turni di reperibilità)

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 12 dell'Accordo Nazionale Quadro il criterio di volontarietà previsto al comma 2, lettera c) è comprovato mediante l'assenso scritto del personale cui i turni di reperibilità sono richiesti.

Art. 6
(turni notturni)

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 9 dell'Accordo Nazionale Quadro, il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio, quando lo esigano inderogabili e comprovate esigenze di servizio, può essere chiamato ad espletare turni di servizio notturno, nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'art. 42 del D.P.R. 15 febbraio 1999 e del servizio di vigilanza armata, in misura non superiore al 50% dei turni notturni mensili stabiliti, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata al livello delle strutture periferiche.

Art. 7
(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)

1. Fermo restando quanto previsto, per gli anni 2002 e 2003, dagli accordi nazionali per la utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, firmati in data 24 marzo 2004, la contrattazione decentrata, prevista dall'art. 3, comma 6 dei citati accordi, per la determinazione del compenso e l'individuazione dei compiti o degli incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità, è demandata ad apposita contrattazione regionale.
2. Il tavolo contrattuale per gli anni 2002 e 2003, per l'individuazione dei compiti e degli incarichi predetti, nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 3, comma 6 dei citati accordi, è aperto successivamente all'assegnazione, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, del relativo budget, determinato in relazione al personale in forza al Provveditorato.
3. Il tavolo contrattuale per l'anno 2004, seguirà la stipula dell'accordo nazionale per l'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2004.

APPE
/

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 8
(Formazione ed aggiornamento del personale)

1. Ferme restando le direttive emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in materia, a conclusione del tavolo di confronto nazionale previsto nell'art. 13 dell'Accordo Nazionale Quadro, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna si impegna a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Regionali, il piano annuale della Formazione, predisposto sulla base della normativa in vigore e delle disposizioni dipartimentali impartite.

Art. 9

(Verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e spacci e dell'attività di protezione sociale e di benessere del personale)

1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 dell'Accordo Nazionale Quadro, la Commissione per il controllo sul servizio mensa degli istituti penitenziari, prevista dall'art. 10 del Capitolato d'oneri incontra, semestralmente, i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative, in sede locale, del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai fini di acquisire idee e proposte per migliorare la qualità del servizio.
2. Il Comitato di vigilanza, previsto dall'art. 13 dello Statuto dell'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, si confronta, semestralmente, con i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative, in sede locale, del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai fini di verificare la qualità e la salubrità degli spacci e di formulare proposte per il miglioramento del servizio nonché per verificare e incrementare l'attività di protezione sociale e di benessere del personale.

Art. 10

(Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale)

1. Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria si impegnano alla massima vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione.

Cagliari, 26 maggio 2004

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

UIL PAPERITENZIARI

CISL FPS

S.N.A.P.P.E

CGIL FP

SIALPE-ASIA

LA PARTE PUBBLICA